



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006154 P-4.22.25
del 03/07/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche europee
Nucleo della Guardia di Finanza per la
repressione delle frodi nei confronti
dell'UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE - COM(2018) 386.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee - Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE - in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 386
- **Codice interistituzionale:** 2018/0211(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** PCM – Dipartimento per le politiche europee

Premessa: finalità e contesto

a) *Quadro normativo.*

Tra le disposizioni vigenti nel settore della proposta vi sono:

- ✓ *Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE, che la proposta intende modificare;*
- ✓ *Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1525;*
- ✓ *Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio;*
- ✓ *Direttiva (UE) 2017/1371 del parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF);*
- ✓ *Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").*

b) *Finalità generali.*

La proposta è incardinata nel più vasto pacchetto di iniziative relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP) ed ha come obiettivo primario la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, attraverso il sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

c) *Elementi qualificanti ed innovativi.*

Il nuovo programma di finanziamento riunirà, sotto un unico strumento finanziario, le

seguenti componenti:

- ✓ l'attuale programma "Hercule" (che promuove azioni nel settore della lotta alla frode, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illecita che lede gli interessi finanziari dell'Unione);
- ✓ il supporto alle attività di reportistica basate sul sistema "IMS" (strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità rilevate, comprese le frodi, e che agevola la gestione e l'analisi di tali irregolarità);
- ✓ le disposizioni operative dell'AFIS - "Anti Fraud Information System" di cui al Regolamento (CE) 515/97 sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale ed agricola.

La Commissione europea, nel presentare la tematica in seno al Gruppo Anti Frode (GAF) del Consiglio, ha richiamato il collegamento diretto di questa proposta legislativa con il complessivo negoziato in materia di bilancio, che potrebbe influenzare anche le decisioni finali sul programma in esame, con particolare riguardo alla dotazione finanziaria.

La stessa Commissione europea ha rappresentato che:

- ✓ la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma antifrode dell'UE, rispetto al programma Hercules III, subirà una riduzione dovuta alla contestuale presentazione di uno specifico e separato programma per l'acquisto di attrezzature più complesse e maggiormente onerose per i controlli doganali;
- ✓ vi sarà una maggiore attenzione su progetti per lo sviluppo del sistema "IMS" anche per la parte di analisi, maggiori incentivi per la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di funzionari, lo scambio di esperienze e di competenze tra i vari attori (Stati Membri, OLAF, EPPO ecc.), il supporto operativo sul lato spese e doganale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 325 del TFUE in materia di lotta contro la frode in combinato disposto con l'art. 33 del TFUE sulla cooperazione doganale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La presente proposta non incide in alcun modo sui poteri e sulle responsabilità degli Stati membri in materia di lotta contro la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione perché riguarda un programma per la promozione di azioni gestito direttamente dalla Commissione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le azioni sopra illustrate si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi preposti.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Durante la riunione dell'11 giugno 2018, sotto Presidenza bulgara, il Gruppo Antifrode Consiglio dell'Unione europea (GAF - Working Party on Combating Fraud) ha esaminato per la prima volta la comunicazione COM(2018) 386 inerente la proposta legislativa in argomento.

Sul tema, la Delegazione italiana, nel quadro generale di una riserva d'esame e prendendo atto dell'assicurazione che la discussione sul programma proseguirà anche sotto Presidenza austriaca, ha comunque anticipato l'opportunità di aggiungere nel testo dell'art. 2 (Obiettivi del programma) un richiamo espresso al settore delle spese del budget europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La presente proposta riguarda un programma per la promozione di azioni gestito direttamente dalla Commissione europea.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Lo scorso 11 giugno si è tenuta la prima discussione della proposta in esame presso il Gruppo Antifrode del Consiglio (GAF) sotto la Presidenza bulgara e, in quel consesso, è stato già anticipato che la discussione proseguirà formalmente anche nell'ambito delle riunioni GAF durante il semestre di presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta, per le motivazioni già espresse, non avrà incidenza sul Bilancio nazionale, bensì su quello dell'Unione europea.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Allo stato non sono previsti effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Allo stato non sono previsti effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Allo stato non sono previsti effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Allo stato non sono previsti effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

La proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali dell'Unione europea, a partire dalla discussione appena aperta in seno al gruppo Anti Frode (GAF) del Consiglio.

Pertanto, la posizione della delegazione italiana potrà evolvere anche in base alle consultazioni con tutte le Amministrazioni e parti interessate.